



Circolare 5/2024

Temi:

Comunicazione da effettuare per fatture d'acquisto non ricevute o errate	1
Modifiche sistema sanzionatorio amministrativo	2
Concordato preventivo biennale – nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate.....	4
Richiesta di rimborso dell'IVA pagata all'estero entro il 30.09.2024.....	4
Rivalutazione terreni e partecipazioni entro il 30.11.2024	4
Fondo perduto superbonus per soggetti con redditi bassi.....	5

Gentili Clienti,

di seguito illustriamo una serie di interessanti novità sorte nelle ultime settimane.

Comunicazione da effettuare per fatture d'acquisto non ricevute o errate

Dal 1° settembre 2024 non sarà più necessario emettere un'autofattura denuncia per le fatture d'acquisto non ricevute o errate. Tale obbligo esisteva per le imprese e i liberi professionisti che, nell'ambito della loro attività, avevano acquistato beni e servizi ma non avevano ricevuto la relativa fattura entro 4 mesi dalla data della prestazione (omessa fattura). L'invio dell'autofattura denuncia e il versamento dell'IVA dovevano avvenire entro 30 giorni, altrimenti poteva essere inflitta una sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA, con un importo minimo di Euro 250,00. In caso di ricezione di una fattura errata (fattura irregolare), l'autofattura doveva essere emessa entro 30 giorni dalla registrazione della stessa.

Dal 1° settembre 2024, l'obbligo appena descritto sarà sostituito da una **comunicazione** da effettuare all'Agenzia delle Entrate. La sanzione amministrativa sarà ridotta al 70% dell'IVA, con un importo minimo di Euro 250,00. La comunicazione dovrà essere effettuata sia per le **fatture errate** che per quelle **mancanti entro 90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Inoltre, il committente non sarà più tenuto a valutare se le esenzioni fiscali applicate dal prestatore, che dipendono da requisiti personali o non immediatamente riconoscibili, siano corrette o meno. D'altro lato, la predetta comunicazione sarà richiesta per gli errori in ambito oggettivo, come ad esempio un'aliquota IVA oggettivamente errata. La comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che, al momento, non sono ancora disponibili.



Modifiche sistema sanzionatorio amministrativo

Dal 1° settembre 2024 operano, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo.

Nella tabella seguente vengono riepilogate le modifiche apportate alle principali violazioni, distinguendo il contesto ante e post 1° settembre 2024.

Violazioni commesse	Sino al 31 agosto 2024	Dal 1° settembre 2024
Dichiarazione infedele (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)	Dal 90% al 180%	70%, minimo Euro 150,00 (Euro 250,00 per il 770)
Dichiarazione infedele con integrativa prima del controllo (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)	Non prevista	50%, minimo Euro 150,00 (Euro 250,00 per il 770)
Dichiarazione omessa (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)	Dal 120% al 240%, minimo Euro 250,00	120%, minimo Euro 250,00
Dichiarazione omessa trasmessa prima del controllo (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)	Dal 60% al 120%, minimo Euro 200,00 (se presentata entro l'anno e senza controlli)	75%, minimo Euro 250,00
Dichiarazione inesatta	Da Euro 250,00 a Euro 2.000,00	Invariata
Omesso/infedele quadro RW	Dal 3% al 15% del valore (raddoppiato se si tratta di Paradisi fiscali)	Invariata
Omessa trasmissione delle dichiarazioni (intermediari abilitati)	Da Euro 516,00 a Euro 5.146,00	Invariata
Omessa/infedele fatturazione	Dal 90% al 180% con minimo di Euro 500,00 per operazione	70% con minimo di Euro 300,00 per operazione
Omessa/infedele fatturazione (senza effetto sull'imposta)	Da Euro 250,00 a Euro 2.000,00	Invariata
Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi	90% con minimo di Euro 500,00 per operazione	70% con minimo di Euro 300,00 per operazione
Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi (senza effetto sull'imposta)	Euro 100,00 per trasmissione	Euro 100,00 per trasmissione, massimo Euro 1.000,00 per trimestre
Omessa/infedele fatturazione (operazioni esenti, non imponibili, escluse)	Dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati con minimo di Euro 500,00; da Euro 250,00 a Euro 2.000,00, se la violazione non rileva ai fini del reddito	5% dei corrispettivi non documentati con minimo di Euro 300,00; da Euro 250,00 a Euro 2.000,00, se la violazione non rileva ai fini del reddito
Indebita detrazione IVA	90%	70%
Omessa regolarizzazione del cessionario (c.d. fattura spia)	100%, minimo Euro 250,00	70%, minimo Euro 250,00
Omesso reverse charge	Da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 oppure dal 5% al 10% del corrispettivo se l'operazione non risulta dai libri	Da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 oppure del 5% del corrispettivo se l'operazione



	contabili con un minimo di Euro 1.000,00	non risulta dai libri contabili con un minimo di Euro 1.000,00
Falsa dichiarazione di intento/splafonamento	Dal 100% al 200%	70%
Mancata esportazione in 90 giorni	Dal 50% al 100%	50%
Omessi versamenti	30% (15% per ritardi sino a 90 giorni)	25% (12,5% per ritardi sino a 90 giorni)
Indebita compensazione di imposte	Crediti inesistenti: dal 100% al 200%	Crediti inesistenti: 70% (aumento dalla metà al doppio per condotte fraudolente)
	Crediti non spettanti: 30%	Crediti non spettanti: 25%
Omesse/infedeli comunicazioni finanziarie	Da Euro 2.000,00 a Euro 21.000,00	Da Euro 1.500,00 a Euro 15.000,00
Omissa registrazione degli atti	Dal 120% al 240%	120%
Registrazione con ritardo massimo di 30 giorni	Dal 60% al 120%, Euro 200,00	45%
Insufficiente dichiarazione di valore	Dal 100% al 200%	70%
Occultazione di corrispettivo	Dal 120% al 240%	120%
Omissa dichiarazione di successione	Dal 120% al 240%	120%
Tardiva dichiarazione di successione (massimo 30 giorni)	Dal 60% al 120% (se non è dovuta imposta da Euro 150,00 a Euro 500,00)	45% (con imposta non dovuta da Euro 150,00 a Euro 500,00)
Infedele dichiarazione di successione	Dal 100% al 200%	80%
Mancato assolvimento bollo	Dal 100% al 500%	80%
Mancato pagamento tassa libri sociali	Dal 100% al 200%	90% con minimo di Euro 100,00



Concordato preventivo biennale – nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Recentemente, con la [Circolare 17.9.2024, n. 18/E](#), l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la disciplina del "concordato preventivo biennale" (vedasi in merito anche la nostra [Circolare 3/2024](#)), rispondendo ad una serie di quesiti. In particolare, i chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:

- esercizio di più attività;
- cambio di regime contabile (da cassa a competenza e viceversa);
- rilevanza componenti straordinari;
- cessione ramo d'azienda;
- accettazione del concordato (termine per l'adempimento);
- superamento limite ricavi / compensi contribuenti forfetari;
- assenza di debiti per le società;
- applicazione "flat tax incrementale";
- compensazione perdite pregresse e di periodo.

Richiesta di rimborso dell'IVA pagata all'estero entro il 30.09.2024

Nel momento in cui un soggetto passivo "stabilito" in Italia abbia assolto l'IVA in un altro Stato membro della UE relativamente a beni e servizi ivi acquistati o dallo stesso importati, può richiedere, a determinate condizioni, **il rimborso dell'IVA** a tale Stato membro. Il rimborso allo Stato membro della UE avviene mediante la presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Entrate tramite [apposito portale elettronico](#). L'istanza telematica va presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, **entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento**. Quindi, per l'anno 2023 il termine ultimo dell'istanza è fissato al **30 settembre 2024**.

L'Agenzia delle Entrate inoltra l'istanza di rimborso allo Stato membro salvo nei casi in cui, nel periodo di riferimento, il richiedente:

- non abbia svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;
- abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette ad IVA che non conferiscono il diritto alla detrazione;
- si sia avvalso del regime dei contribuenti "minimi"; la preclusione dovrebbe attualmente riguardare i soggetti che adottano il regime forfetario/di vantaggio per gli autonomi;
- si sia avvalso del regime speciale dei produttori agricoli.

Se esiste una stabile organizzazione o una filiale nell'altro Paese, non può essere presentata una domanda di rimborso e l'IVA deve essere liquidata nel rispettivo Paese. Nell'altro Stato, ad eccezione dei servizi di trasporto e delle operazioni con inversione contabile, non devono essere stati effettuati operazioni a valle.

Rivalutazione terreni e partecipazioni entro il 30.11.2024

Il decreto "Omnibus" (DL 9 agosto 2024, n. 113/2024), entrato in vigore il 10 agosto 2024, ha introdotto modifiche ai termini previsti dalla legge di Bilancio 2024 per la rivalutazione di terreni e partecipazioni (vedasi anche la nostra [Circolare 1/2024](#)) e per l'adeguamento delle esistenze di magazzino.

Per quanto riguarda la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024, il decreto ha esteso la scadenza per il pagamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva del 16% **fino al 30 novembre 2024**, rispetto



alla scadenza originaria del 30 giugno. Lo stesso decreto ha anche posticipato al **30 settembre 2024** il termine per l'adeguamento delle esistenze di magazzino, dando alle imprese più tempo per il versamento della prima delle due rate dovute.

Fondo perduto superbonus per soggetti con redditi bassi

Per il 2024 arriva il contributo a fondo perduto Superbonus. Il MEF ha fissato, infatti, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di: efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Possono richiedere il contributo le **persone fisiche** che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, dal **1° gennaio al 31 ottobre 2024** hanno sostenuto spese per gli interventi agevolati con superbondus al 70% (previsti dall' art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n. 34/2020) effettuati su:

- unità immobiliari inserite all'interno di un condominio;
- unità immobiliari facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Per richiedere l'agevolazione è necessario che vengano rispettati i seguenti requisiti:

- il contribuente abbia un "reddito di riferimento" fino a **Euro 15.000,00**.
- al 31 dicembre 2023 sia stato raggiunto uno **stato di avanzamento dei lavori (SAL) del 60%**.

Per ulteriori informazioni su questo argomento o sugli altri temi di questa circolare, contattate direttamente il vostro consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.